



RG 8680 /2016

TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di impresa

Nel procedimento ex art. 700 cpc promosso con ricorso da

A e B SRL difesi dall'avv.

Contro

Banca J C spa difesa dagli avv. ti

Il Giudice dott.ssa Mariagrazia Balletti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Evidenziava il ricorrente , sig. A di essere legale rappresentante di B srl e titolare della quota del 90% del capitale della detta società ; il restante 10% è nella titolarità del figlio D che all'epoca dei fatti era da poco maggiorenne e studente universitario.

La società si occupa dell'acquisto, ristrutturazione e vendita degli immobili dei centri storici . Il ricorrente ha investito in azioni e obbligazioni della Banca C a partire dal 1988 ed è titolare di n. 24.896 (per un valore di investimento pari a € 1.556.000 , € 62,50 per azione).

In particolare , nel 2010 fu indotto all'acquisto di n. 18.000 azioni al prezzo unitario di € 61,50 , da un funzionario di banca a cui si era rivolto per un finanziamento di € 1.000.000, per la stipula di un contratto preliminare di acquisto di un immobile a Vicenza, previa vendita di azioni di cui era titolare, e che gli propose invece un finanziamento molto più elevato, di € 2.100.000, senza garanzia, a patto di utilizzarlo in parte per l'acquisto di nuove azioni. Il funzionario rassicurò il cliente della bontà dell'investimento e della possibilità di ottenere in ogni momento la liquidazione del pacchetto azionario. Nel 2014 il cliente ha poi esercitato il diritto id recesso per il totale delle azioni detenute ma la banca non ha attivato la procedura di liquidazione. In seguito si è appreso della caduta del valore delle azioni. Evidenziava che l'operazione è nulla e di avere diritto alla ripetizione della somma corrisposta per l'acquisto delle azioni e di quella corrisposta in virtù del contratto id finanziamento; precisava di intendere agire altresì per il risarcimento del danno patito per il



mancato recesso, pari al controvalore delle azioni al momento in cui intendeva procedere alla loro vendita, con rideterminazione dell'importo finanziato e riduzione della iscrizione ipotecaria .

Precisava che l'operazione economica unitaria, di acquisto di n. 18.000 azioni e il collegato finanziamento, è nulla per la violazione dell'art. 2358 c.c. ; precisava altresì che il comportamento tenuto dall'istituto di credito costituisce condotta dolosa che rende il negozio giuridico annullabile , tenuto conto che nessuno dei funzionari ha fornito informazioni della rischiosità dell'operazione , sostenendo la affidabilità delle azioni e la solidità della banca. Ricordava che l'indotta vendita di azioni ha alterato il capitale sociale e sopravvalutato le azioni , con risvolti anche penalistici per la violazione dell'art. 640 c.p. peraltro, la banca si è rifiutata di liquidare il pacchetto azionario nonostante la insistente richiesta del cliente. Precisava che non è stato stipulato per iscritto un valido contratto di investimento (contratto quadro) tra la banca e il sig. **A** e che l'istituto di credito è venuto meno ai propri doveri informativi . In ordine al periculum in mora , il ricorrente evidenziava che gli sono stati addebitati interessi e spese in misura maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati addebitati con un finanziamento di minor importo (pari a quello effettivamente richiesto) e che deve destinare ingenti somme del proprio patrimonio al loro pagamento per evitare le iniziative di recupero della banca che potrebbe avere ricadute anche sulla vita della società nonché la segnalazione alla Centrale Rischi, che determinerebbe un danno irreparabile all'imprenditore . Chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'operazione e l'ordine alla banca di sospendere l'addebito di interessi , spese , commissioni nonché inibire alla banca di richiedere il pagamento del saldo passivo e effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi.

Si costituiva l'Istituto di credito evidenziando che Sig. **A** era (ed è) un investitore di lungo corso e con ampia e consolidata esperienza nel settore finanziario e che ben conosceva le azioni **C** per essere socio della Banca da decenni; che il sig. **A** ha acquistato le azioni con denaro proprio mentre il finanziamento a **B** è stato concesso mesi dopo non già per l'acquisto di azioni che la società non ha mai acquistato . Non risultano poi richiesta di finanziamento di **B** per la minor somma di € 1.000.000 né è vero che alcuna richiesta di vendita di azioni da parte del sig.

A sia stata evasa: risulta una richiesta di vendita di n. 5000 azioni . **C** evasa dalla **C** il 19 dicembre 2014. Precisava che il finanziamento è scaduto il 12.7.2015 .

Eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig. **A** dato che lo stesso si è limitato all'acquisto di azioni in proprio e che tale operazione si è perfezionata e interamente conclusa nel 2010, senza che attualmente vi siano prestazioni inseguite in capo ad alcuna delle parti mentre le richieste cautelari attendono invece all'esecuzione del contratto di Finanziamento stipulato tra la **B** e **C** , nonché alle possibili conseguenze in caso di inadempimento a tale contratto da parte di Prominvest .

Contestava le deduzioni avversarie , circa la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni e il finanziamento , assumeva l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. all'istituto di credito quale



cooperativa e, comunque, l'insussistenza di una sua violazione e chiedeva il rigetto della domanda cautelare.

In ordine al periculum in mora precisava che il finanziamento (asseritamente correlato all'Acquisto di Azioni) è stato chiuso il 12 luglio 2015 e oggi la B intrattiene con C un diverso contratto di finanziamento ipotecario da Euro 3,5 milioni stipulato il 22 ottobre 2015 ; rilevava che il finanziamento ipotecario attualmente in essere con C non è scaduto e C non ha inviato alla ricorrente alcuna richiesta di rientro in relazione a tale contratto di finanziamento ipotecario da Euro 3,5 milioni stipulato il 22 ottobre 2015. La Banca poi non ha inviato alcuna richiesta di rientro, né, tantomeno, ha avviato alcun attività di recupero del credito .

Concludeva come in atti.

E' ormai consolidato l'orientamento che ritiene ammissibile il provvedimento d'urgenza che inibisca provvisoriamente atti e/o comportamenti che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento negativo della sussistenza del diritto di credito, sarebbero illegittimi e causa di un ingiusto e irreparabile danno.

In ordine al periculum in mora, secondo dottrina e giurisprudenza ormai consolidate, il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato.

Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; invero, la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Quando il pregiudizio non si sia, nemmeno in parte, verificato, il criterio dell'imminenza deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio.

Non è possibile, al riguardo, formulare criteri di carattere generale, in quanto occorre tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall'altra, delle caratteristiche, istantanee o meno, di produzione dell'evento pregiudizievole.

Nel caso in esame, l'evento pregiudizievole temuto è l'annotazione di interessi passivi sul finanziamento e la richiesta di rientro del finanziamento da parte della Banca nei confronti della società debitrice (collegato all'operazione baciata di acquisto di azioni, da parte del legale



rappresentante (secondo la ricostruzione della ricorrente) che il ricorrente assume viziato in termini radicali, in quanto ritenuto affetto da nullità. Corollario di tale pregiudizio è quello di subire una ricaduta sull'accesso al credito bancario, quale conseguenza della scoperta e possibile segnalazione. Tuttavia, il finanziamento originario si è chiuso e l'attuale finanziamento è ancora in corso, mentre eventuali poste di addebito di maggiori interessi passivi rispetto al dovuto potranno essere riviste dalle parti al momento della chiusura del rapporto o in seguito al giudizio di merito.

Al momento non appare possibile ravvisare un pregiudizio imminente e irreparabile in capo ai ricorrenti posto che la società che non si è ancora vista richiedere il rientro delle somme, né iniziare una procedura di rientro a seguito di giudizio negativo di solvibilità.

In questi termini si è varie volte già espresso il Tribunale di Venezia con diverse pronunce emesse anche in sede di reclamo.

Per le questioni trattate , anche controverse in giurisprudenza, le spese di lite vengono compensate.

PQM

Rigetta il ricorso

Spese compensate

Si comunichi

Così deciso in Venezia il 5.12.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Mariagrazia Balletti

